



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 07/12/1999

COMUNE DI SALICE SALENTINO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 94 del 15-5-1992.

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

MODIFICHE ALLO STATUTO

(Approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 6-10-1999)

L'art. 1 è così sostituito dal seguente:

"Art. 1

Poteri e funzioni

1. Il Comune di SALICE SALENTINO è Ente Autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso è dotato di autonomia statutaria, organizzativa, impositiva e finanziaria.
3. Esercita le funzioni proprie, di cui è titolare, e quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, nell'ambito dei principi costituzionali, generali ed inderogabili dell'ordinamento repubblicano ed in conformità al presente Statuto.

4. Esercita la potestà regolamentare nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto."

All'Art. 3 - comma 1, quarto rigo, dopo la parola "Stato" sono inserite le parole "e della Regione".

Articolo 10 - il comma 1 è così sostituito: "1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale; assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, residenti e non, nell'attività politica ed amministrativa, secondo i principi degli artt. 2 e 3 della Costituzione e dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come strumento essenziale per la realizzazione piena della propria autonomia".

È istituito l'art. 15-bis:

"Art. 15-bis

Autonomia funzionale del Consiglio

1. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Con il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento".

È istituito l'art. 15-ter:

"Art. 15 Ter

Funzionamento del Consiglio Comunale - Regolamento

1. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno cinque consiglieri, senza computare, a tal fine il Sindaco".

Dopo l'art. 18, è istituito l'art. 18-bis:

"Art. 18-bis

Diritto di informazione dei consiglieri

1. Il presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, allegando all'avviso di convocazione dei Capigruppo copia delle proposte all'ordine del giorno".

All'art. 21, comma 2, la parola "quattro" è sostituita con la parola "cinque".

All'art. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste e/o controlli sull'attività amministrativa del Comune e per svolgere funzioni di garanzia. La presidenza di dette commissioni è assegnata a uno dei consiglieri di minoranza".

All'art. 30, alla fine del comma 3, previa soppressione del punto, sono aggiunte le seguenti parole "su proposta del Sindaco e dopo aver assunto la certificazione delle assenze a firma del Segretario Comunale".

All'art. 30, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Al Consigliere Comunale del quale si sta discutendo la decadenza è riconosciuto, in sede di discussione della proposta o precedentemente in forma scritta, il diritto di far valere le cause giustificative per la mancata partecipazione alle sedute".

All'art. 30, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente comma: "6. Il Consigliere Comunale del quale si sta dichiarando la decadenza, l'incompatibilità o l'incapacità contemplate dalla legge, o qualsiasi altra forma di impedimento, non partecipa alla votazione".

All'art. 31, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente comma: "6. Ogni Consigliere può presentare emendamenti alle linee programmatiche enunciate dal Sindaco e di cui all'art. 48 del presente Statuto: l'emendamento deve essere sottoposto a votazione".

All'art. 32, comma 2, le parole "ad una intera sessione ordinaria di cui all'art. 19" sono sostituite dalle seguenti: "a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale".

L'art. 39, è così sostituito:

"Art. 39

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta si compone dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei.

2. Due degli assessori possono essere scelti fra cittadini di notoria capacità e competenza, non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di Consigliere e di Assessore e non si trovino fra i candidati non eletti per la elezione del Consiglio Comunale.

3. Gli Assessori di cui al comma precedente partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto, anche se relatori".

All'art. 42, il comma 7 è soppresso.

All'art. 48, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: "6. Il Sindaco, sentita la Giunta ed entro il

termine di 30 giorni dalla seduta consiliare di convalida degli eletti, deve presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato".

All'art. 49, comma 3, le parole "è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, a coordinare" sono sostituite dalle seguenti "coordina e riorganizza".

All'art. 52, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: "3. Nei due quinti dei Consiglieri non viene computato il Sindaco".

L'art. 53, è così sostituito:

"Art. 53

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,  
sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta".

All'art. 54, comma 2, sono soppresse le parole "della spalla destra".

All'art. 60, comma 1, dopo il punto sono aggiunti i seguenti periodi: "Il Comune ne garantisce il tempestivo esame, che comunque deve avvenire nel termine di cui al successivo comma 4. Le istanze, le petizioni, le proposte di cui all'articolo 61, sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi".

All'art. 61, comma 2, dopo la parola "presentata" sono inserite le seguenti: "dai cittadini o".

All'art. 68, comma 1, è soppressa la parola "consultivi".

All'art. 68, comma 2, è soppressa la parola "consultivo".

All'art. 69, nella denominazione, è soppressa la parola "consultivo".

All'art. 69, comma 1, è soppressa la parola "consultivo".

All'art. 69, comma 4, le parole "altra operazione di voto" sono sostituite dalle seguenti: "altre operazioni elettorali provinciali e comunali".

All'art. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Il Consiglio Comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico-finanziario e pubblicità".

All'art. 85, comma 1, la parola "deliberazione" è sostituita dalle seguenti: "determinazione del Caposettore competente per materia".

All'art. 88, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Al limite temporale di cui al presente comma si può derogare in seguito a disposizioni di legge".

All'art. 89, comma 2, le parole "pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "affissione all'albo pretorio del Comune".